

REATI CULTURALMENTE MOTIVATI, MATERIALE PER UNA DISCUSSIONE

di Caterina BUSCEMA*

ABSTRACT

Con il presente contributo si vuole invitare ad una riflessione sull'importanza di misure preventive necessarie per difendere i minori, in particolare le bambine, in modo concreto, e non solo sulla carta. Trattando in modo preliminare il reato culturalmente motivato e l'atteggiamento del legislatore italiano rispetto a questo, ci si vuole soffermare sulle mutilazioni genitali femminili perché pratica vittima dell'indifferenza generale. Si vuole inoltre confrontare lo sdegno che ci provoca il fenomeno delle spose bambine con le soluzioni prospettate per evitare che ciò accada. Di sottofondo c'è l'augurio a che la società non deleghi il benessere di un bambino alla fortuna o sfortuna di vivere in questa o in quella famiglia.

SOMMARIO

| | |
|---|----|
| 1. Premessa..... | 1 |
| 2. Il reato culturalmente motivato e l'atteggiamento del Legislatore italiano | 1 |
| 3. Le mutilazioni genitali femminili..... | 6 |
| 4. Il fenomeno delle spose bambine | 12 |
| 5. Considerazioni conclusive: il principio di laicità alla luce della tutela del pluralismo | 15 |

1. PREMESSA

Negli ultimi anni, com'è noto, i flussi migratori diretti verso il nostro Paese hanno determinato un mutamento della nostra società in senso multiculturale. La maggioranza degli immigrati è solita portare con sé il proprio bagaglio culturale, il quale spesso risulta pieno di valori non condivisi

dall'ordinamento italiano, almeno non da quello odierno. Si pensi alla visione patriarcale e gerarchica della famiglia che la faceva da padrone anche nel nostro Paese e che è stata combattuta con non poche difficoltà: questa torna all'interno della nostra società per il tramite di altre culture che fanno "resuscitare" la visione della famiglia ancorata alla *patria potestas* e all'uso illimitato dello *ius corrigendi*.

Si è ritenuto perciò opportuno chiedersi in che rapporto si pongano tali diversi modelli educativi con il nostro diritto penale.

Prima facie tali culture collidono con l'evoluzione della posizione della donna e del minore. Ciò nonostante, l'esigenza imprescindibile di fornire tutela adeguata anche alle culture diverse da quella preponderante, impedisce di giungere ad una facile e netta soluzione. La disamina sull'argomento si conclude infatti, non a caso, con il principio di laicità visto alla luce della tutela del pluralismo.

2. IL REATO CULTURALMENTE MOTIVATO E L'ATTEGGIAMENTO DEL LEGISLATORE ITALIANO

La nozione di reato culturalmente motivato è suggerita da Jeroen Van de Broeck¹: un comportamento realizzato da un membro appartenente ad un gruppo minoritario, che è considerato reato dall'ordinamento giuridico della cultura dominante ma che all'interno del gruppo culturale del soggetto è approvato, sostenuto o addirittura incoraggiato. Alla commissione del reato culturalmente motivato fa da sfondo, perciò, una situazione di conflitto.

I reati di cui trattasi sono costituiti principalmente da condotte nelle quali si manifestano retaggi culturali di soggetti forti a danno di soggetti deboli; rilevano, in particolare, le violazioni di diritti fondamentali come il diritto alla vita e il diritto alla libertà personale. Quando parliamo astrattamente di libertà dobbiamo

*Dottoressa magistrale in Giurisprudenza, già tirocinante ex art. 73 del D.L. n. 69 del 2013 presso la Procura della Repubblica.

¹ J. VAN DE BROECK, *Cultural defence and culturally motivated crimes (cultural offences)*, in *European journal of crime, criminal law and criminal justice*, 2001, n.1, p.5

compiere mentalmente e storicamente un passo indietro, per comprendere anzitutto che la libertà è prima di ogni altra cosa non-schiavitù. Senza tale sforzo mentale non si potrebbe comprendere a pieno come tale schiavitù, ad oggi, non sia stata ancora estirpata del tutto bensì si è trasformata, riproponendosi in forme nuove. La schiavitù si ripresenta infatti in forma “moderna”, colpendo i gruppi vulnerabili (le donne, i minori e i lavoratori migranti), ed assumendo varie forme, dalla tratta di essere umano a scopo di sfruttamento di manodopera all’accattonaggio, dalla schiavitù sessuale alle violenze in famiglia.

Di fronte a tali violazioni, il giurista vede vacillare un caposaldo del diritto penale moderno: il valore universale dei diritti fondamentali. Ma l’aurea di inviolabilità di tali diritti fondamentali non smarrisce la sua carica simbolica dinanzi al confronto interculturale, anzi, è proprio l’irrinunciabilità della tutela del nocciolo duro dei diritti umani che scolpisce i confini della tolleranza nei confronti dei comportamenti culturalmente motivati².

Tuttavia, sorgono dei dubbi: quali sono questi diritti fondamentali e chi ne redige il catalogo, e soprattutto quali tra questi diritti fondamentali sono assolutamente inviolabili e quali invece possono essere bilanciati e soggiacere a compromessi, tenendo a mente che anche il diritto alla conservazione e alla pratica della propria cultura è riconosciuto in varie fonti internazionali.

Ci si può chiedere, a tal proposito, quale sia il giusto bilanciamento (e persino se sia giusto parlare di bilanciamento, o se si debba parlare di un diritto inviolabile) tra il diritto dei genitori a perpetuare certe forme di integralismo religioso-culturale che precludano alla prole in età minore le cure mediche salvifiche, e il diritto della medesima alla protezione della propria salute. Ma è da chiedersi altresì se sia scontato che sia intollerabile l’offesa all’integrità fisica conseguente agli interventi non mutilanti sugli organi genitali femminili (la cui mancata esecuzione potrebbe, in certi contesti, produrre seri pregiudizi all’integrazione sociale delle fanciulle) quando

invece la circoncisione maschile è pacificamente ammessa³.

Siamo giunti al punto in cui ci si deve porre l’annosa questione di come il nostro ordinamento penale debba reagire di fronte a tali reati. Si tratta di chiedersi se sia possibile, in un momento storico quale quello di ora, caratterizzato da un massiccio fenomeno di flussi migratori, un’applicazione culturalmente differenziata del diritto penale. In altri termini, ci si deve domandare fino a che punto, ai fini dell’accertamento del reato, si può o si deve tener conto delle tradizioni religiose e del retroterra etnico e culturale del destinatario della norma penale.

Ci si chiede, in particolare, se il nostro diritto penale debba conferire rilievo alla cultura d’origine dell’imputato o se debba, a contrario, rimanere assolutamente indifferente alla motivazione culturale. Ancora, nel caso in cui si stabilisca che il nostro ordinamento penale debba conferire rilievo alla cultura del soggetto agente, ci si chiede se tale rilievo debba essere considerato alla stregua di un trattamento speciale e segnatamente più mite o, all’opposto, debba essere considerato come un elemento aggravatore, che incrementa la responsabilità dell’imputato. Ma ancor prima, si tratta di comprendere come si prova in giudizio la diversa cultura dell’imputato, se rileva la diversa cultura di un singolo, quella di un gruppo o quella di un’intera nazione.

A questa particolare analisi dedica attenzione Cristina de Maglie, individuando tre elementi fondamentali oggetto della prova: il motivo culturale (ossia la riconducibilità della causa soggettiva della condotta al bagaglio culturale del reo), la coincidenza di reazione (la convergenza oggettiva tra la motivazione individuale e la regola culturalmente diffusa nell’ambito di appartenenza) e il divario tra culture (la differenza tra la cultura del gruppo del reo e la cultura maggioritaria). Tuttavia, si tratta di accertamenti complicati. La cultura non è un’entità statica bensì un’entità in continua trasformazione, che non attecchisce a tutti i membri nel medesimo modo, i quali saranno più o meno condizionabili a

² C. GRANDI, *A proposito di reati culturalmente motivati*, in *Dir. pen. cont.*, 2011, 6,7

³ C. GRANDI, *A proposito di reati culturalmente motivati*, cit., 7

seconda della personalità individuale⁴. Per questo per de Maglie risulta indispensabile il ricorso ad una perizia culturale. Per contro, Basile sottolinea il divieto della perizia criminologica e psicologica finalizzata a stabilire il carattere e la personalità dell'imputato. De Maglie, dal canto suo, esclude che tale divieto si applichi alla perizia in questione perché non si tratterebbe di un giudizio sull'imputato ma sull'eventuale valenza culturale del fatto commesso. Infatti, tale giudizio non avrebbe ad oggetto le qualità personali dell'individuo ma l'esistenza di un gruppo etnico caratterizzato da una cultura specifica, le cui regole autorizzino un comportamento coincidente con quello tenuto dall'imputato.

Gli interrogativi *supra* posti, insomma, non solo non hanno trovato risposta esplicita, giacché non è stato introdotto alcun istituto di parte generale per i reati culturalmente motivati e la dottrina presenta linee di pensiero differenti, ma neppure le prospettive *de iure condendo* di inserire nuove norme *ad hoc* appaiono auspicabili. Nell'attuale clima politico, infatti, il legislatore italiano non pare voler avviare un serio dibattito per individuare una soluzione legislativa per i reati culturalmente motivati che sia equilibrata e non elettoralistica. Inoltre, Basile sottolinea che anche se venisse avviato un tale dibattito, visto l'attuale clima, vi sarebbe "l'enorme rischio di giungere ad una valutazione *contra reum* del fattore culturale", e anche se così non fosse, vi sarebbe comunque l'alternativo rischio di reazioni di rigetto da parte dell'opinione pubblica, la quale potrebbe vedere il trattamento di favore accordato agli imputati di reati culturalmente motivati come un ingiustificato privilegio⁵.

Tali interrogativi possono trovare una risposta semplice guardando l'attuale ordinamento penale. Nella legislazione vigente sono infatti già presenti vari istituti e norme che ben si prestano a conferire adeguata rilevanza alla motivazione culturale. È necessario, però, preliminarmente distinguere i reati culturalmente motivati a bassa offensività da quelli

ad elevata offensività, distinzione inevitabile per non riservare loro il medesimo trattamento penalistico.

Rispetto ai reati culturalmente motivati a bassa offensività, vengono in rilievo anzitutto eventuali cause di illiceità speciale, del tipo "senza giustificato motivo". A tal proposito si possono citare alcuni casi giurisprudenziali: una donna viene denunciata a causa del *burqa* che indossa; due indiani sikh vengono denunciati a causa del coltello ornamentale che portano, il *kirpan*. Rispettivamente, vengono in rilievo la contravvenzione⁶ che punisce chiunque, senza giustificato motivo, in luogo pubblico o aperto al pubblico, renda difficoltoso il riconoscimento della propria persona, e la contravvenzione⁷ che punisce chiunque, senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione porti strumenti da punta o da taglio atti ad offendere. In questi casi i giudici hanno proceduto ad un bilanciamento tra il diritto alla propria libertà religiosa e i beni tutelati da tali norme incriminatrici e hanno riconosciuto prevalenza al primo, ritenuto idoneo ad integrare il "giustificato motivo" richiesto, anche in considerazione della minima offensività del fatto contestato.

Vengono inoltre in rilievo l'esercizio di un diritto, in funzione scriminante *ex art. 51 c.p.*, l'ignoranza inevitabile della legge penale violata *ex art. 5 c.c.* come interpretato dalla Corte Costituzionale nella sent. 364/1988 e l'errore sul fatto che esclude il dolo *ex art. 47 c.p.* Per ciò che concerne l'esercizio di un diritto, questo potrebbe essere il diritto di professare liberamente la propria fede, tutelato dagli artt. 19 Cost. e 9 CEDU, e il diritto alla propria cultura, riconosciuto dall'art. 27 del Patto internazionale sui diritti civili e politici. Tali diritti possono venire in rilievo nei casi di circoncisione maschile rituale e nei casi assolutamente più lievi di mutilazione genitale femminile. Per ciò che riguarda l'ignoranza inevitabile della legge penale violata, rilevano i casi in cui gli autori sono stranieri appena immigrati in Italia, o di passaggio per l'Italia, in arrivo da Paesi dove le condotte incriminate non costituiscono

⁴ C. GRANDI, *A proposito di reati culturalmente motivati*, cit., 13, 14

⁵ F. BASILE, *Il diritto penale nelle società multiculturali: i reati culturalmente motivati*, in *uninsubria.it*, 2011, 365, 366, 367.

⁶ La contravvenzione di cui all'art. 5 della l. 22 maggio 1975, n. 152.

⁷ La contravvenzione di cui all'art. 4, 2° comma, della l. 18 aprile 1975, n. 110.

reato, come ad esempio casi di stranieri che, in transito per l'Italia, vengono trovati in possesso di una carabina ad aria compressa, senza sapere che in Italia tale condotta costituisce reato⁸. Infine, per l'errore sul fatto che esclude il dolo, rilevano casi in cui la matrice culturale dell'imputato, avendo provocato un'erronea percezione della situazione di fatto costituente reato, è idonea ad escludere il dolo. Una soluzione affermativa in tal senso è stata adottata nei confronti di un cittadino senegalese⁹ colto in flagrante mentre praticava il commercio ambulante di articoli di abbigliamento riportanti marchi contraffatti, il quale fu assolto dal reato di commercio di prodotti con segni falsi per mancanza di dolo, in quanto non sarebbe stato consapevole del fatto che i marchi erano stati falsificati¹⁰.

Tali soluzioni, che conducono ad esiti assolutori per i reati a bassa offensività, non sembrano percorribili per i reati culturalmente motivati ad elevata offensività, anzi, si registra un orientamento della Cassazione, in fase di rapido consolidamento, con cui si respinge ogni assunto difensivo basato sulla diversità culturale che punti all'assoluzione dell'imputato. La Cassazione afferma, infatti, la dottrina dello "sbarramento invalicabile" secondo la quale i principi costituzionali dettati dagli artt. 2 e 3 Cost. (garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo ed eguaglianza, intesa anche come uguaglianza senza distinzione di sesso), "costituiscono uno sbarramento invalicabile contro l'introduzione, di diritto e di fatto, nella società civile di consuetudini, prassi, costumi, che si propongono come antistorici a fronte dei risultati ottenuti, nel corso dei secoli, per realizzare l'affermazione dei diritti inviolabili della persona, cittadino o straniero"¹¹. In questi casi, il fattore culturale potrebbe incidere solo in via subordinata, rilevando sul quantum della pena da infliggere.

Abbiamo analizzato come le opzioni adottate dai legislatori varino molto, in ragione delle diverse opzioni di politica generale e di politica criminale, ma anche gli orientamenti giurisprudenziali, in materia di reati culturali, sono altrettanto mutevoli. Emblematico di un indirizzo giurisprudenziale è il caso Hina Saleem.

Nel caso di Hina Saleem¹² la Suprema Corte ha stabilito che, nel delitto di omicidio commesso da un soggetto straniero ai danni della figlia, non vale ad escludere il giudizio di abiezione-repulsione sui motivi a delinquere lo sconforto del padre per la ritenuta trasgressione dei modelli educativi familiari, specie ove tale forma di riprovazione genitoriale sia fondata, in forza di un distorto e patologico rapporto di possesso parentale, sulla mera rabbia per la reiterata disobbedienza ai divieti paterni. Infatti, ai fini della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n.1, c.p., il motivo è da qualificarsi come abietto tutte le volte in cui la motivazione dell'agente ripugni al comune sentire della collettività. La Corte, pur avendo specificato che nella valutazione di tale rapporto di repulsione il giudice non può prescindere, nel suo scrutinio, dalle ragioni soggettive dell'agire in termini di riferimenti culturali, nazionali e religiosi della motivazione dell'atto criminoso, nella fattispecie in esame l'aggravante è stata riconosciuta, essendo stato escluso che alla base della riprovazione nei confronti della figlia potessero farsi valere ragioni o consuetudini religiose o culturali. Alla base dell'omicidio vi sarebbe infatti stata l'inaccettabile concezione che l'imputato aveva del rapporto padre-figlia come possesso-dominio, e per questo per gli ermellini i motivi religiosi esulano dalla morte della giovane. È inoltre da specificare che al padre, condannato, non è stato attribuito alcun rilievo alla

⁸ Trib. Genova, 30-05-1989, in *Foro It.*, 1989, II, 540

⁹ Nella motivazione si legge che l'imputato, essendo un cittadino del Senegal, paese caratterizzato da scarse risorse di base, è completamente escluso dai costumi e dai circuiti dei consumi propri dei paesi industrializzati. Pertanto, i marchi dei prodotti industriali di consumo alla moda, dal punto di vista di un cittadino del terzo mondo, sono qualcosa di astratto, sideralmente lontano dalla propria esperienza quotidiana. Pertanto, si deve presumere che egli, non avendo mai avuto occasione di entrare in una boutique per acquistare un pantalone "Levi's" o una maglietta "Lacoste", difetti di

quell'esperienza minima, comune alla generalità dei cittadini italiani, che gli possa consentire di verificare se un tale marchio possa essere contraffatto o originale. Pretura di Pescia, 21-11-1988, in *Foro It.*, 1989, II, 247.

¹⁰ F. BASILE, *Il diritto penale nelle società multiculturali: i reati culturalmente motivati*, cit., 368, 369, 370

¹¹ Cass. pen., sez. VI, 16-12-2008, n. 46300, in *Guida al diritto*, 2009, 63

¹² Cass. pen., sez. I, 12-11-2009, n. 6587, in *Foro.it*, 2010, 10, II, 516, nota di PARISI; in *Diritto e Giustizia online* 2010, nota di MANDOLARI.

sua cultura d'origine ai fini di una mitigazione della pena.

Il caso Hina Saleem ci mostra come la cultura del gruppo etnico di riferimento che ha determinato gli autori ad agire non delinei un diritto tale da soverchiare le immunità fondamentali del diritto alla vita e dell'inviolabilità della persona. Il conflitto tra tali diritti vede perciò il diritto alla cultura soccombere¹³.

Per contro, il Tribunale di Milano, nel 2014¹⁴, ha deciso di fornire rilievo al condizionamento culturale. Nella sentenza in esame, il Tribunale, chiamato a giudicare la penale responsabilità di un cittadino proveniente da un Paese dell'Estremo Oriente autore di violenze ripetute nei riguardi di moglie e figlie, manifesta una chiara sensibilità verso i contesti multiculturali, evidenziando che la cultura di appartenenza non può essere messa in disparte nel sindacato giurisdizionale sulla penale responsabilità, sottolineando l'importanza del principio di colpevolezza. Nel caso in esame, infatti, l'imputato riteneva di aver agito nell'espletamento legittimo dei poteri educativi rispondenti al costume del proprio Paese d'origine. Come afferma de Maglie, per comprendere se si è in presenza di un reato culturalmente motivato è necessario effettuare un *test* di verifica basato sul paradigma della "coincidenza di reazione": il reato è da considerarsi culturalmente orientato solo se ogni componente di quel determinato gruppo di provenienza avrebbe agito nel medesimo modo, in ragione delle convinzioni culturali. Pur non avendo effettuato tale *test* nel reato in esame, poiché considerato non un vero e proprio reato culturalmente motivato bensì un reato commesso per errore inescusabile in ragione della scarsa acculturazione dell'imputato, il Tribunale ha fornito comunque rilievo al condizionamento culturale sul piano della dosimetria della pena, la quale è stata mitigata al di

sotto del medio edittale in ragione dei motivi culturali che avevano spinto il soggetto a delinquere¹⁵.

Ciò conferma la mutevolezza degli indirizzi giurisprudenziali in tale delicata materia, così come la differenza di pensiero tra gli indirizzi dottrinali. Facendo un passo indietro, e trattando la questione della differenza tra il modello assimilazionista ed il modello multiculturalista, è d'interesse qui precisare le linee di pensiero dottrinali sul tema.

Con riferimento al nostro sistema penale, la dottrina tradizionale lo colloca tra quelli di impronta assimilazionista, date anche le previsioni dei delitti di mutilazioni genitali femminili e di impiego di minori nell'accattonaggio. Anzi, dopo suddette previsioni, c'è chi ha definito il nostro un modello "assimilazionista discriminatorio"¹⁶ per sottolineare come, con queste fattispecie, si sia voluto punire condotte di chiara matrice culturale con un forte inasprimento sanzionatorio. Tuttavia, come anche Basile specifica, nella legislazione italiana sono presenti anche previsioni che testimoniano un approccio di tipo multiculturalista: si pensi al decreto legislativo¹⁷ che consente la macellazione secondo le prescrizioni religiose di ebrei e musulmani, in deroga alle norme a tutela degli animali.

Prima di proseguire oltre, appare opportuno soffermarci sulla misura di protezione delle vittime dei reati culturalmente motivati accordata dal nostro ordinamento. La l. 119/2013 (di conversione del decreto legge 93/2013) ha inserito nel Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al d.lgs. n. 286 del 1998, l'art. 18 *bis* che prevede il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari alle vittime straniere di atti di violenza in ambito domestico, così contemplando una tutela specifica per le vittime straniere di

¹³ In tal senso anche Cass. pen., sez. VI, 23-11-2008, n. 46300 in *Cass. pen.*, 2009, 10, 3834 in cui si afferma che l'elemento soggettivo del reato di maltrattamenti in famiglia, integrato dalla condotta dell'agente che sottopone la moglie ad atti di vessazione reiterata, non può essere escluso dalla circostanza che il reo sia di religione musulmana e rivendichi, perciò, particolari potestà in ordine al proprio nucleo familiare, in quanto si tratta di concezioni che si pongono in assoluto contrasto con le norme cardine che stanno alla base dell'ordinamento giuridico italiano.

¹⁴ Trib. Milano, 19-09-2014, in *Dir. di famiglia e delle persone*, 2015, 4, I, 1361, nota di LO GIUDICE.

¹⁵ M. LO GIUDICE, *Maltrattamenti in famiglia "condizionati e motivati" dalle componenti (sub)culturali del reo*, nota a Trib. Milano, 19-10-2014, in *Dir. di famiglia e delle persone*, 2015, 4, 1377, 1378, 1379.

¹⁶ C. DE MAGLIE, *I reati culturalmente motivati. Ideologie e modelli penali*, Pisa, 2010, 35.

¹⁷ Decreto Legislativo n. 233 del 1998, art. 2, 1° comma, lett. h, e art. 5, 2° comma.

“violenza domestica”, termine con la quale si designa uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l’autore condivida o meno la residenza con la vittima.

Va rilevato che nella relazione illustrativa del DDL di conversione del D.L. n. 93 del 2013, si afferma che con l’art. 18 *bis* “si dà attuazione all’articolo 59 della Convenzione di Istanbul consentendo il rilascio di un permesso di soggiorno alle vittime degli atti di violenza perseguiti dalla Convenzione”. Punto nodale è che l’art. 59 della Convenzione non richiede, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, la sussistenza di un concreto ed attuale pericolo per l’incolumità della vittima, richiesto invece *ex art. 18 bis*, riferendosi solo a “situazioni particolarmente difficili”, attribuendo così maggiore tutela alla vittima in quanto tale¹⁸.

3. LE MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI

Per quanto attiene all’atteggiamento tenuto dal legislatore italiano nei riguardi del fattore culturale, dato che nella Parte generale non si rinviene alcuna disposizione che attribuisca rilievo a tale elemento, appare interessante soffermarsi sulla Parte speciale del codice penale, soprattutto sulle recenti aggiunte normative, avutesi dopo quattro anni di gestazione parlamentare, ad opera della legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile”, la quale introduce disposizioni sanzionatorie, di carattere sia penale che amministrativo, e disposizioni di stampo preventivo

- quali la promozione di attività volte alla prevenzione e all’assistenza alle vittime, la predisposizione di campagne informative rivolte agli immigrati provenienti dai Paesi in cui sono effettuate queste pratiche e l’istituzione di un numero verde - volte a contrastare e reprimere le pratiche di MGF¹⁹ quali violazioni dei diritti fondamentali all’integrità della persona e alla salute della donna e delle bambine (art. 1 l. 7/2006).

Un’analisi delle norme di diritto positivo circa le MGF necessita di una preventiva inquadratura del fenomeno. L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha elaborato la definizione convenzionale di mutilazione genitale femminile, consistente in “tutte le pratiche che comportano la rimozione parziale o totale degli organi genitali femminili esterni o altri danni agli organi genitali femminili, compiute per motivazioni culturali o altre motivazioni non terapeutiche”. Secondo i dati più aggiornati di fonte OMS, sono tra i 100 e i 140 milioni le bambine, ragazze e donne nel mondo che hanno subito una forma di mutilazione genitale. Tali pratiche²⁰ sono molte diffuse in alcune regioni africane e sin dai primi anni ’80 sono giunte anche in alcuni Paesi occidentali, tra cui l’Italia, in forza dei massicci flussi migratori, sollevando molte politiche circa la loro liceità, dato il netto contrasto con la nostra tradizione culturale²¹.

Erroneamente, tale pratica viene spesso associata alla cultura islamica, contribuendo a creare uno stereotipo contro l’Islam ed i musulmani. In realtà, si tratta di una pratica propria di molte società a stampo patriarcale. Infatti, non solo vengono effettuate anche da popolazioni africane cristiane, ma già in Europa tra il XVIII e il XIX sec. si praticava la c.d. clitoridectomia per prevenire alcune patologie (come la follia) attribuite alla masturbazione femminile²². La pratica di MGF

¹⁸ P. SCEVI, *Riflessioni su reati culturalmente motivati e sistema penale italiano*, in *Archivio Penale*, 2016, 3, 28, 29, 30, 31.

¹⁹ Da qui in poi, con MGF si intende far riferimento alle mutilazioni genitali femminili.

²⁰ Circa le modalità di tali pratiche, coloro che sono deputate alla pratica di tali operazioni sono donne facenti parte della tribù, spesso le più anziane, che vengono remunerate per il loro lavoro. Le modalità dell’operazione mutano notevolmente a seconda che ci si trovi nel paese d’origine o in un contesto migratorio: nel primo caso l’operazione viene seguita da tutta la comunità e rappresenta un vero e proprio rito di passaggio; nel secondo caso scompare qualsiasi tipo di rituale e assume

caratteristiche molto più individuali. Ma in entrambi i casi il significato intrinseco non cambia. Gli strumenti usati possono essere anche semplici coltelli acquistati nei mercati, non quindi ferri creati appositamente, e le condizioni igieniche e sanitarie sono del tutto insoddisfacenti. Non vengono utilizzati anestetici ed antisettici e per fermare l’emorragia vengono spalmate sulle ferite paste a base di erbe, porridge e ceneri.

²¹ F. DI PIETRO, *Le norme sul divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile*, in *diritto.it*, 2006, 1, 2

²² Vi è un caso del 1882 di un chirurgo tedesco che affermava di aver curato con successo, mediante clitoridectomia, una ragazza affetta da masturbazione eccessiva e ninfomania. Non solo, si

consiste infatti nel togliere qualsiasi fonte di piacere alla donna, al fine di preservarne la verginità ed assicurarne la fedeltà, ma non riduce il desiderio. È certo quindi come si tratti di una interpretazione della religione volta a perpetuare il controllo sulla sessualità femminile.

I genitori, da parte loro, incoraggiano o spesso impongono le MGF al fine di ottenere una remunerazione maggiore dal matrimonio. Infatti, presso le culture dove la verginità è un prerequisito per le nozze, l'infibulazione²³ è parte integrante della transazione matrimoniale, pena l'impossibilità a contrarre matrimonio e l'isolamento sociale.

È da evidenziare come le MGF vengano praticate non solo dagli strati più poveri ed ignoranti della società. Donne istruite si erigono a difesa di tali pratiche, considerandole un tratto distintivo della loro cultura e religione. Ma è anche da sottolineare come alle donne venga insegnato che la sofferenza fisica faccia parte dell'essere donna²⁴.

Molte altre donne, invece, denunciano tale pratica. Appare doveroso riportare alcune testimonianze²⁵: "Scappai, ma avevo solo sette anni e non è che potessi scappare chissà dove. Quindi mi hanno presa e mi hanno legata al tavolo. Le donne che mi tenevano erano zie, parenti e anche amiche di famiglia. Le mutilazioni genitali femminili non sono pratiche culturali o tradizionali, ma sono abusi minorili. Sono stata mutilata per il mio futuro marito per non fare sesso al di fuori del matrimonio. Credo con tutto il cuore che finiranno ma l'unico modo per porre fine a ciò è ponendo fine a tutte le forme di oppressione verso gli esseri umani"; "Il dolore è quasi indescrivibile. Mi ricordo le donne che erano sedute lì e poi era tutto scuro. Mi ricordo che lottai tanto. Cercai di scappare e più persone mi tenevano per le mani e altre donne mi tenevano per un braccio e ancora altre donne mi tenevano per l'altro e per le gambe. Io ero immobilizzata. Mi stavano per sdraiare, qualcuno mi teneva la testa. Non provo piacere come gli altri. Mi hanno raccontato cosa si

prova. Io non ho mai avuto un orgasmo o qualsiasi cosa del genere"; "Mia mamma mi disse "Deka, tuo padre ed io desideriamo che un giorno ti sposi e vogliamo che tu sia brava e pulita per tuo marito". Io piangevo e dicevo "aspetta, mamma, aspetta, no, io sono già una brava bambina". Queste donne a cui io volevo bene mi tirarono su la gonna e mi hanno abbassato le mutande e spalancato tantissimo le gambe. Non mi ricordo molto dopo questo. I miei genitori mi hanno fatto promettere di non dire niente a nessuno perché avrebbero potuto avere problemi"; "Vado a vedere altre donne, parlo con loro per convincerle dicendo "perché subiamo questo?" e loro mi dicono "ma Sadia, questa è la nostra cultura, chi mai sposerebbe una donna non mutilata?" Questo riguarda l'oppressione delle donne, riguarda l'oppressione dei corpi delle donne, riguarda il controllo della sessualità delle donne e questo è un problema di tutto il mondo. Dobbiamo condividere le cose negative ma per riuscire ad ottenere qualsiasi soluzione abbiamo bisogno di sapere che la speranza esiste. Lavorare con gli uomini è davvero importante perché noi siamo state mutilate per gli uomini quindi gli uomini si devono far sentire, dovete far sentire la vostra voce perché voi siete i padri".

Secondo alcune credenze, le secrezioni genitali delle donne non circoncise uccidono lo sperma del compagno nella vagina; secondo altre, il clitoride sarebbe un organo pericoloso perché può uccidere il primogenito se la sua testa tocca l'organo durante il parto; per alcuni si tratta di una pratica giustificata da esigenze igieniche; per altri addirittura si tratta di una motivazione di tipo estetico, considerando brutti i genitali di una donna non infibulata²⁶.

La pratica di mutilazione genitale femminile è uno strumento finalizzato a sottomettere la donna, cui viene negato il piacere e la possibilità di scegliere. La sessualità femminile viene vista come una potenza negativa che va controllata, protetta e non esibita. Le conseguenze di tali pratiche, oltre a

ha conoscenza di esecuzioni di clitoridectomie negli ospedali psichiatrici fino al 1935.

²³ L'infibulazione è la mutilazione più grave. Deriva dalla parola latina fibula (piccola spilla) e consiste nella parziale chiusura della vagina, potendo anche includere in tale procedura la rimozione del clitoride, delle piccole labbra e spesso dell'intera sezione mediale delle grandi labbra.

²⁴ F. DI PIETRO, *Le norme sul divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile*, cit, 4, 5, 6

²⁵ Si possono ascoltare tramite la piattaforma social Instagram, sulla pagina freeda, contenuto pubblicato il 6 febbraio 2021 in occasione della giornata internazionale contro le MGF.

²⁶ Presso alcune popolazioni vi è la credenza che i genitali non recisi crescano abnormemente sino a penzolare fra le gambe.

quelle fisiche²⁷ consistono in complicanze psicologiche e sessuali come la mancanza di stimolazione erogena, la frigidity, la difficoltà nella penetrazione, i disturbi del comportamento, l'ansia, la depressione, e persino la psicosi²⁸.

Per tutti questi motivi tale pratica è così (fortunatamente) distante dalla nostra cultura. Anche prima della l. 7/2006 si punivano tali condotte, tramite il riferimento normativo costituito dall'art. 32 Cost. (tutela della salute), dall'art. 5 c.c. (atti di disposizione del proprio corpo), dagli artt. 330 e 333 c.c. (rispettivamente, decadenza della potestà sui figli e condotta del genitore pregiudizievole ai figli) e tramite la forma di repressione penale data dagli artt. 582 e 583 c.p. in tema di lesioni e di abusi e maltrattamenti nei confronti dei minori. Tuttavia, prima della l. 7/2006, solo due casi circa le MGF sono stati sottoposti all'attenzione del giudice²⁹. Ci si deve chiedere come sia possibile che vi siano state così poche denunce o segnalazioni da parte di medici, pediatri e operatori scolastici, dato che le operazioni in questione comportano spesso gravi conseguenze fisiche. Tale silenzio può dipendere da vari fattori, come la coesione interna alla comunità di immigrati ove avvengono tali pratiche o come l'inesistenza di una figura delittuosa *ad hoc*³⁰.

A tal proposito interviene la l. 7/2006, la quale, introducendo una norma incriminatrice *ad hoc*, mostra l'intenzione del legislatore di fornire una risposta più efficace ad un fenomeno tanto grave. Poco prima, nel 2004, la questione delle MGF fu animata dalla proposta di medicalizzazione da parte

di un ginecologo di origine somala, Abdulkadir, il quale propose di effettuare interventi alternativi alle MGF - si parlava di "infibulazione dolce" - all'interno di strutture mediche pubbliche. Tale proposta suscitò reazioni politiche talmente negative che portò all'effetto contrario, accelerando l'*iter* di approvazione della nuova legge per vietare le MGF³¹.

Passando all'esame della nuova norma, l'art. 583 *bis* c.p., si nota innanzitutto la sua collocazione sistematica: l'articolo precedente disciplina le circostanze aggravanti delle lesioni personali dolose; con ciò si intende quindi qualificare le mutilazioni genitali femminili come una forma di lesione personale aggravata.

Il primo comma dell'art. 583 *bis* c.p. contiene il delitto di mutilazioni genitali e incrimina "chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili" punendolo con la reclusione da quattro a dodici anni. Nella seconda parte del primo comma, con chiaro intento definitorio, si precisa che "si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo".

Il secondo comma contiene il delitto meno grave di lesioni genitali, prevedendo che "chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette

²⁷ Le complicanze fisiche riscontrabili sono varie. Innanzitutto, si ricorda che gli strumenti utilizzati non sono sterilizzati. Ciò porta a frequenti infezioni, come il tetano (spesso mortale), le setticemie e l'HIV (trasmesso dall'uso dello stesso strumento per tante operazioni). Le complicanze più frequenti sono l'emorragia, le infezioni croniche dell'utero e della vagina, le fistole e la prolapsi, l'incontinenza, i coaguli di sangue mestruale in vagina e i tumori. Inoltre, per ciò che concerne il parto, tali pratiche rendono impossibile esaminare le pelvi, valutare una gravidanza, effettuare un pap test o diagnosticare qualsiasi patologia. Non solo, durante il parto è inevitabile la lacerazione del tessuto cicatriziale e la consuetudine prevede che dopo il parto la donna venga ricucita di nuovo (reinfibulazione).

²⁸ F. DI PIETRO, *Le norme sul divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile*, cit., 4

²⁹ Ci si riferisce a Trib. Milano, sez. IV, 25-11-1999 e a Trib. minorenni Torino, decr. 17-07-1997. La prima pronuncia riguarda la denuncia fatta da una donna italiana, moglie separata

di un egiziano, nei confronti dell'ex marito per aver sottoposto a mutilazione sessuale i due figli (una bambina sottoposta ad infibulazione ed un bambino sottoposto a circoncisione) durante una vacanza presso i parenti di lui in Egitto. La vicenda processuale si concluse con la qualificazione del fatto come lesione personale gravissima. La seconda pronuncia riguarda la denuncia fatta dagli esercenti la professione sanitaria, i quali avevano avuto in cura una bambina che era stata sottoposta a MGF in Nigeria e che al rientro in Italia aveva accusato un grave ascesso nella zona genitale e per questo ricoverata. Il procedimento, tuttavia, si concluse con la richiesta di archiviazione da parte del p.m., dal momento che i genitori avrebbero sottoposto la figlia a pratiche di MGF pienamente accettate dalle tradizioni locali e dalle leggi del loro Paese.

³⁰ F. DI PIETRO, *Le norme sul divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile*, cit., 12, 13.

³¹ F. DI PIETRO, *Le norme sul divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile*, cit., 12, 13.

anni”. Nella seconda parte del comma si prevede anche una diminuzione della pena fino a due terzi nel caso in cui la lesione sia di lieve entità.

Il terzo comma prevede un aumento della pena di un terzo ove le pratiche di cui al primo e al secondo comma siano commesse a danno di un minore o se il fatto sia commesso per fini di lucro.

Il quarto comma, inserito dall’art. 4 della l. 172/2012 (che, ricordiamo, ha ratificato la Convenzione di Lanzarote del 2007 per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale), stabilisce che la condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 c.p.p. per il reato in esame comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente la decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale e l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno.

Da ultimo, è stabilito che le disposizioni di tale articolo si applichino altresì quando il fatto sia commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, si specifica che il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Il bene giuridico tutelato dalla disposizione in esame è l’integrità psico-fisica della donna, il suo diritto alla salute e alla sua dignità personale. Trattasi di un reato comune, dato che soggetto attivo è chiunque; di un reato di danno - in relazione al 1° comma l’evento dannoso è la mutilazione degli organi genitali; in relazione al 2° comma è la lesione agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al 1° comma da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente -; e di un reato a forma libera, dato che la condotta consiste nel cagionare (1° comma) e nel provocare (2° comma) l’evento dannoso³². Soggetto passivo è una donna o una

bambina, posto che si parla di mutilazione e lesione degli organi genitali femminili, i quali assurgono ad oggetto materiale della fattispecie³³.

Dopo aver richiamato il dettato normativo e fornito una breve analisi su di esso, è bene riflettere su alcuni profili.

Anzitutto, degno di lode, a parere di chi scrive, è che non sia stato riprodotto nel testo definitivo l’inciso “anche con il consenso della vittima”, espunto per la ritenuta indisponibilità dei diritti offesi *ex art. 5 c.c.*, facendo così comprendere come le lesioni o le mutilazioni di questo genere non possano essere sottoposte al consenso dell’avente diritto³⁴. Di contro, parte della dottrina³⁵ ritiene che ciò non risulti condivisibile in quanto i diritti offesi dal 2° comma della disposizione (l’integrità fisica, la salute, la dignità) sono diritti individuali relativamente disponibili nei limiti di cui all’art. 5 c.c. Quindi, mentre in relazione al delitto di mutilazione di cui al 1° comma non può operare la scriminante di cui all’art. 50 c.p. (consenso dell’avente diritto), dato che tali condotte comportano sempre una diminuzione permanente dell’integrità fisica della donna, e perciò vietate dall’art. 5 c.c., in relazione al delitto di lesione di cui al 2° comma la scriminante di cui all’art. 50 c.p. potrebbe legittimamente operare dato che le pratiche in questione comportano una diminuzione non permanente dell’integrità fisica della donna.

Ma in tal caso si aprirebbe l’annosa questione di chi possa validamente prestare il consenso, dato che le MGF sono pratiche effettuate quasi sempre su bambine di pochi mesi, incapaci di esprimere il consenso. In tali casi, il consenso potrebbe essere prestato dai genitori e dai rappresentanti legali ma c’è da domandarsi se sia giusto, dato che si tratta di interventi non utili alla salute della bambina.

Non altrettanto lodevole, di nuovo a parere di chi scrive, è l’elemento soggettivo richiesto dal secondo comma dell’art. 583 *bis* c.p. A differenza

³² Per un’ampia disamina su tale argomento, vedi F. DI PIETRO, cit., 13 ss.

³³ La locuzione, nel significato letterale, richiama tutti gli organi genitali femminili. Ma è necessario operare un’interpretazione restrittiva ritenendo che l’art. 583 *bis* c.p. si riferisca ai soli organi esterni. Le MGF sono infatti uno strumento di limitazione del piacere sessuale femminile e sono gli organi genitali femminili esterni a provocare il piacere. Al contrario, gli organi genitali interni svolgono la funzione procreativa la quale,

sempre sul piano culturale, non si vuole eliminare. In più, l’estensione delle fattispecie agli organi genitali femminili interni, avrebbe come conseguenza la sovrapposizione della norma in esame al reato di lesioni gravissime per perdita della capacità di procreare *ex art. 583, 2° comma, n.3, c.p.*

³⁴ T. DI IORIO, *Segni sul corpo e ferite nell’anima. Manipolazione degli organi genitali dei minori e diritti violati*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 2016, 25, 3.

³⁵ F. DI PIETRO, cit., 23.

del primo comma, il quale incrimina la mutilazione degli organi genitali femminili a titolo di dolo generico (rappresentazione e volontà della mutilazione), il secondo comma punisce la condotta di lesione degli organi genitali femminili a titolo di dolo specifico, richiedendo, oltre alla generica rappresentazione e volontà dell'evento dannoso, l'ulteriore fine di menomare le funzioni sessuali del soggetto passivo del reato. Ma il fine di menomare le funzioni sessuali spesso potrebbe risultare assente: si pensi alla motivazione culturale o religiosa dell'agente il quale non ha assolutamente il fine di ledere l'altra persona ma, *ex adverso*, il fine di curare, poiché versa nella convinzione di incrementare la fertilità e di esaltare la femminilità. In tal caso, pur trattandosi di una condotta ritenuta riprovevole e non accettabile all'interno del nostro contesto ordinamentale, le motivazioni dell'agente sono sufficienti a far escludere che abbia agito al fine di menomare le funzioni sessuali e con ciò a rendere inapplicabile il reato in esame. A ben vedere anche il dolo generico presenta delle inestricabili problematiche: si pensi a quei soggetti agenti che reputino l'intervento non solo non grave ma addirittura giusto per il bene del soggetto passivo³⁶.

In sede di accertamento del dolo, pone vari problemi anche la clausola negativa di assenza di esigenze terapeutiche. Se, infatti, ai fini della sussistenza del dolo, occorre che l'autore si rappresenti l'assenza delle esigenze terapeutiche, egli non sarebbe perseguibile qualora si raffigurasse la necessità di eseguire l'intervento a tutela della vittima. E, com'è noto, spesso chi effettua la MGF è convinto che l'operazione sia utile alla salute psicofisica della donna e perciò agisce ritenendo presenti tali esigenze terapeutiche, che seppur assenti sul piano oggettivo del fatto tipico, risultano presenti sul piano soggettivo della rappresentazione.

La norma è stata accusata di essere grossolana nella descrizione dell'illecito. Le fattispecie incriminatrici previste nel 1° e 2° comma dell'articolo in esame, dovevano infatti, secondo le iniziali intenzioni dei relatori, essere distinte tra loro, a seconda della gravità della pratica di MGF: le condotte di clitoridectomia, escissione ed infibulazione, dovevano essere punite con le previsioni sanzionatorie di cui al 1° comma, le altre condotte meno gravi invece dovevano essere punite *ex art. 583 bis*, 2° comma, c.p. La *lettera legis* suggerisce una risposta diversa: tutti i quattro tipi di MGF individuati dall'OMS³⁷ sono sanzionati al 1° comma, data l'espressione qui presente "qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo". Secondo una dottrina, con tale *dictum* si persegue il fine di punire tutte le condotte che determinino la menomazione in modo diverso, ad esempio con pratiche ad oggi ignote. La conseguenza inevitabile di tale interpretazione è che la sfera di applicazione del 2° comma risulta nulla. Secondo altra dottrina, tesa a dar rilievo all'ambito di applicazione del 2° comma, la distinzione tra le due fattispecie è data dall'effetto che viene provocato: la mutilazione dell'organo genitale femminile, nell'un caso, e la lesione di questo, nell'altro. Le pratiche che provochino una lesione senza una mutilazione sarebbero le MGF del quarto tipo³⁸.

Degna di nota è inoltre la risposta sanzionatoria apprestata dal legislatore. Va sottolineato che l'ipotesi di cui all'art. 583 *bis* c.p. costituisce una fattispecie autonoma di reato, a differenza delle lesioni personali gravi o gravissime le quali sono considerate circostanze aggravanti del delitto di lesione personale. Così, anteriormente all'introduzione del nuovo articolo, quando un fatto di MGF si sussunse sotto l'art. 583 c.p. (lesioni personali aggravate), un'aggravante poteva

³⁶ F. DI PIETRO, cit., 20.

³⁷ 1° tipo: la clitoridectomia (o circoncisione), consiste nella rimozione del prepuzio o cappuccio del clitoride con o senza escissione di parte o dell'intero clitoride. È nota nei paesi musulmani come sunna (tradizione);

2° tipo: l'escissione (o recisione), è il taglio del clitoride e del prepuzio e di tutte o parte delle piccole labbra;

3° tipo: l'infibulazione, la mutilazione più grave. Il termine deriva dalla parola latina fibula: piccola spilla, ad indicare la funzione della pratica, ossia la chiusura parziale della vagina, circa all'altezza della metà delle grandi labbra. In questa

procedura può essere inclusa la rimozione del clitoride, delle piccole labbra e almeno dei due terzi anteriori e spesso dell'intera sezione mediale delle grandi labbra;

4° tipo: racchiude tutte le altre varie pratiche di manipolazione degli organi genitali femminili; comprende l'incisione del clitoride e delle labbra, la cauterizzazione tramite bruciature del clitoride e dei tessuti circostanti, l'asportazione e la saturazione di porzioni delle grandi labbra, l'incisione della vagina, l'introduzione di sostanze corrosive o erbe nella vagina per causare emorragia o allo scopo di restringerla.

³⁸ F. DI PIETRO, cit., 17.

soccombere di fronte ad un'attenuante *ex art.* 69 c.p. Ora, la natura autonoma del nuovo reato non consente l'operatività di tale meccanismo. Di più, il 1° comma dell'art. 583 *bis* c.p. prevede che si applichi la reclusione da quattro a dodici anni: una pena più aspra della sanzione prevista dall'art. 583 c.p. – la reclusione da tre a sette anni per il delitto di lesione personale grave e la reclusione da sei a dodici anni per il delitto di lesione personale gravissima –. A ciò si aggiunge che il 3° comma del nuovo articolo prevede che la pena sia aumentata di un terzo quando le pratiche di MGF siano commesse in danno di un minore o per scopo di lucro. Ne deriva che il limite edittale massimo in siffatti casi – quasi la totalità dei casi, dato che trattasi di pratiche alle quali sono sottoposti quasi esclusivamente minorenni – sarà pari a sedici anni di reclusione.

Ancora, per ciò che concerne il trattamento sanzionatorio, la l. 7/2006 ha introdotto anche l'art. 583 *ter* c.p., il quale prevede una pena accessoria per gli esercenti una professione sanitaria condannati per taluno dei reati di cui all'art. 583 *bis* c.p.: l'interdizione dalla professione da tre a dieci anni³⁹. Per questo, per molti, la disciplina penale in esame è considerata molto pesante sul piano punitivo.

Non solo, l'art. 8 della l. 7/2006 introduce altresì delle sanzioni amministrative. È stato infatti introdotto un nuovo art. 25 *quater*.1 (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) al d.lgs. 231/2001⁴⁰, in base al quale agli enti nella cui struttura siano commessi i delitti di cui all'art. 583 *bis* c.p. si applicano la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e varie sanzioni interdittive⁴¹. È da sottolineare però che l'ente può essere chiamato a rispondere solo dei fatti criminosi commessi nel suo

interesse o vantaggio, e non quando il reo li abbia posti in essere nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Infine, riserve sorgono anche in ordine alla validità spaziale della legge penale italiana, poiché il 5° comma dell'art. 583 *bis* c.p. stabilisce che le disposizioni dell'articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, o in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. Infatti, sono note le difficoltà che si incontrano nel sottoporre bambine, ragazze e donne alla pratica di MGF nel contesto migratorio, e per questo vengono spesso effettuati viaggi nel Paese d'origine: per l'unico fine di sottoporre a tali pratiche la donna. Si è cercato quindi di punire la condotta di chi torna nel proprio Paese per sfuggire ai divieti del Paese ospitante. Ma la reale utilità della previsione è dubbia. In effetti, si giungeva facilmente alle medesime conclusioni già in base ai criteri di cui agli artt. 9 e 10 c.p., i quali stabiliscono che: se i delitti in esame sono commessi all'estero da un cittadino italiano, la sua punibilità è resa possibile dall'art. 9 c.p.; se i delitti sono commessi all'estero da uno straniero ai danni di una cittadina italiana, questi è punibile secondo la legge italiana *ex art.* 10, 1° comma, c.p.; se lo straniero presente in Italia commette una MGF a danno di una straniera, questi è punibile secondo la legge italiana *ex art.* 10, 2° comma, c.p.

Perciò, secondo ampia dottrina, la disposizione di cui al 5° comma dell'art. 583 *bis* c.p. non deroga al generale regime di territorialità bensì gioca un ruolo prettamente simbolico. Secondo altra dottrina invece, trattasi di una previsione derogatrice dei principi generali di cui agli artt. 9 e 10 c.p., che introduce un principio di extraterritorialità molto

³⁹ Tale pena accessoria era già prevista dall'art. 31 c.p. ma la previsione speciale si spiega per i gravosi termini di durata che non sarebbero raggiungibili applicando la norma comune, data la previsione dell'art. 30 c.p. secondo il quale detta pena accessoria non può avere una durata inferiore ad un mese e superiore a cinque anni, salvi i casi, appunto, espressamente previsti dalla legge.

⁴⁰ Il d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 è rubricato "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300".

⁴¹ Le sanzioni interdittive sono quelle stabilite all'art. 9, 2° comma, d.lgs. 231/2001: l'interdizione dall'esercizio

dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la p.a., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicare beni o servizi. Tali sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore ad un anno. Inoltre, se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti di cui all'art. 583 *bis* c.p., si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

ampio, persino più ampio di quello previsto per i reati sessuali contro i minori ex art. 604 c.p. poiché questo si applica solo al cittadino italiano o allo straniero che agisca in concorso con il cittadino italiano⁴².

Il legislatore italiano, con la l. 7/2006, ha mostrato la sua ostilità nei confronti della pratica di MGF, la quale è sollecitata dalla cultura di appartenenza del soggetto agente. Nell'incriminazione in esame, infatti, il fattore culturale costituisce causa di maggiore responsabilità, con conseguente inasprimento del trattamento sanzionatorio. Eppure, le rimarcate criticità sollecitano comunque un necessario intervento volto a perseguire qualsiasi attentato all'integrità psicofisica delle donne. Si tratta di esigere un'attenuazione della rilevanza del vissuto personale del soggetto attivo, soprattutto nel suo nesso con la conoscibilità dell'antigiuridicità del fatto tipico. Un atteggiamento di illimitata tolleranza contribuirebbe, infatti, non solo ad indebolire la certezza del diritto, ma sarebbe contrario alla *voluntas legis* tesa a prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di MGF. L'ampia rilevanza del tessuto culturale e religioso rafforzerebbe nell'agente l'erroneo convincimento di eludere qualsiasi responsabilità in ragione del proprio vissuto e ciò urterebbe fatalmente con il doveroso accertamento di verificare la compatibilità dei propri comportamenti con le norme ed i principi dell'ordinamento ospitante⁴³.

Il fulcro centrale della questione attiene all'ineludibile dovere dello Stato di porre al centro di ogni misura il diritto alla vita, alla dignità, all'integrità psicofisica, alla libertà e alla non discriminazione. Si tratta di diritti fondamentali che pretendono una salvaguardia concreta e forte. Di più, si tratta di diritti inviolabili che non dovrebbero essere derogabili o riducibili, neanche in nome di credenze religiose o rivendicazioni culturali.

Prima di concludere, mi sembra doveroso sottolineare che, a parere di chi scrive, alla l. 7/2006 è da riconoscersi l'intelligenza avutasi nel

comprendere la via maestra per estinguere il fenomeno: si tratta dell'intensificazione delle campagne d'informazione e di sensibilizzazione, poiché l'accettazione delle regole transita ineludibilmente attraverso un partecipato processo d'integrazione. Si tratta di far comprendere l'attitudine di tali usanze a offendere la donna in quanto tale. Nel coinvolgimento emotivo e culturale, l'immigrato può essere così indotto a percepire la norma come un atto di compartecipazione nella costruzione di una società comune e non come un attacco alla propria identità.

4. IL FENOMENO DELLE SPOSE BAMBINE

Un altro fenomeno che risulta aberrante (per utilizzare un eufemismo) per la nostra concezione culturale è la pratica di conseguire matrimoni con i minori. Vorrei aprire questo discorso richiamando l'intervista di Indro Montanelli⁴⁴ e la reazione della giornalista Elvira Banotti.

Alla domanda dell'intervistatore Gianni Bisiach, il quale disse, con più di un sorriso, "dicono anche lei aveva una moglie, diciamo, indigena, molto bella, che era la più bella di tutte quelle che avessero gli ufficiali di allora. Era molto invidiato per questo", Montanelli rispose: "pare che avessi scelto bene, era una bellissima ragazza bilena di dodici anni", a questo punto si fermò e rivolgendosi alla platea in studio disse sorridendo "scusate, ma in Africa è un'altra cosa". Per poi continuare con: "e così l'avevo regolarmente sposata, nel senso che l'avevo comprata dal padre".

Intervenire la giornalista Elvira Banotti, la quale, rivolgendosi a Montanelli, disse: "Lei ha detto tranquillamente di aver avuto una sposa di dodici anni e a venticinque anni non si è peritato affatto di violentare una ragazza di dodici anni dicendo "ma in Africa queste cose si fanno". Vorrei chiedere come intende normalmente i suoi rapporti con le donne date queste due affermazioni".

Alla risposta "signorina, guardi, sulla violenza nessuna violenza perché le ragazze in Abissinia si sposano a dodici anni", la Banotti ribatté: "Su un

⁴² F. DI PIETRO, cit., 24, 25.

⁴³ T. DI IORIO, cit., 7, 8.

⁴⁴ Cfr. l'intervista, svoltasi nel programma "L'ora della verità", il 13 ottobre del 1969, è facilmente reperibile sul sito YouTube.

Caricato da ultimo il 15 giugno 2020 intitolato 'Montanelli e la moglie dodicenne - video completo 1080p'.

piano di consapevolezza dell'uomo, il rapporto con una bambina di dodici anni è il rapporto con una bambina di dodici anni. Quale differenza crede che esista dal punto di vista biologico o psicologico? Se lo facesse in Europa riterrebbe di violentare una bambina vero?" e Montanelli ammise "Sì in Europa sì".

Tale risposta è foriera dell'importanza che riveste la cultura di un Paese. Montanelli ammette che in Europa non avrebbe mai contratto matrimonio con una dodicenne, perché trattasi di pratica culturalmente non accettata. Trovatosi in Abissinia, invece, si è uniformato al costume del luogo (verrebbe da dire fin troppo facilmente).

I matrimoni forzati sono infatti una piaga che affligge in modo particolare alcune regioni del mondo c.d. "in via di sviluppo", specialmente Africa ed Asia, ma ad oggi sono riscontrabili sempre più spesso anche nelle società multiculturali e multiethniche, di cui oggi, a seguito dei flussi migratori degli ultimi anni, anche l'Italia fa parte. Il nostro Paese, così, si è trovato ad essere teatro della problematica dei matrimoni forzati, di cui il matrimonio precoce ne rappresenta una diramazione.

Con l'espressione "matrimonio forzato" si intende un matrimonio rispetto al quale il consenso di almeno una delle due parti non è pieno e libero ma è stato estorto tramite violenze, minacce o qualsiasi altra coercizione. Un fenomeno attiguo è il matrimonio precoce, considerato tale ogni matrimonio che coinvolga un minore di anni diciotto. Il matrimonio forzato si distingue in teoria dal matrimonio combinato, nel quale, benché le famiglie dei nubendi assumano un ruolo decisivo nella scelta del *partner*, la decisione finale spetta ai due sposi, i quali rimangono liberi di esprimere o meno il proprio consenso. Ma tra le modalità di coercizione vi rientrano anche quelle psicologiche, costituite spesso da pressioni sottili fondate sull'autorità genitoriale o su ricatti affettivi o economici. E ciò porta, in concreto, a non poter stabilire un confine netto tra i due tipi di matrimoni.

Le caratteristiche principali dei matrimoni forzati sono:

1. le modalità coercitive con cui il consenso ad un matrimonio viene estorto. Talvolta sfociano in violenza fisica, ma più spesso restano entro i confini di violenze e pressioni psicologiche, ricomprendendo fatti come il controllo dei movimenti, delle comunicazioni e delle frequentazioni della persona (compresa l'interruzione degli studi e il ritiro dalle scuole), i ricatti affettivi e i ricatti economici quali la confisca di denaro personale o l'interruzione di aiuti familiari;

2. la dimensione prevalentemente familiare della coercizione matrimoniale. Questa viene esercitata dai genitori e parenti della vittima, generando un "*conflict de loyauté*" (conflitto di lealtà). La persona non riesce ad autotutelarsi per il timore di cagionare problemi alla famiglia, dato il sentimento di lealtà che la lega a questa, anche se conflittuale con i propri interessi;

3. la transnazionalità del fenomeno. La maggior parte dei matrimoni forzati ha luogo nel Paese d'origine della vittima, ivi condotta con la giustificazione di una vacanza o di una visita ai familiari o sotto costrizione⁴⁵.

È proprio quest'ultimo aspetto che ha reso difficile la repressione dei matrimoni forzati, almeno prima dell'entrata in vigore del Codice Rosso. È appena il caso di riportare le denunce da parte di alcuni istituti scolastici, come quello di Palermo che, nel 2017, ha rilevato decine di casi di spose bambine e pochissime denunce. Originarie del Bangladesh, del Pakistan, dell'India e dello Sri Lanka, ma nate e cresciute a Palermo, improvvisamente spariscono dalle scuole per tornare nel Paese d'origine e sposare un lontano parente molto più grande di loro. Come il caso di Krista, che a quattordici anni ha lasciato l'ultimo anno della scuola media per tornare in Pakistan. La sua professoressa riferì che Krista pensava di andare in vacanza per incontrare i suoi cugini. Invece si è sposata e non è più tornata. E la professoressa altro non ha potuto fare che segnalare il caso agli assistenti

⁴⁵ G. PEPÈ, *I matrimoni forzati presto previsti come reato anche in Italia?*, in *Dir. pen. cont.*, 2019.

sociali⁴⁶. Possiamo inoltre richiamare il caso di Hina Saleem (*supra*) o l'altro noto caso di Sana Cheema, la venticinquenne italo-pakistana cresciuta a Brescia che rifiutò le nozze combinate e fu trovata morta poco dopo.

Nonostante l'obbligo sancito all'art. 37 della Convenzione di Istanbul⁴⁷ di sanzionare penalmente i matrimoni forzati, in Italia solo con il Codice Rosso del 2019 ci si è muniti di una norma che potesse regolare questo fenomeno aberrante. Tale norma si esprime come moto di ribellione ad una violenza dei diritti fondamentali che spesso coinvolge i minori, dando luogo al fenomeno delle "spose bambine". Trattasi dell'art. 558 *bis* c.p. rubricato "costrizione o induzione al matrimonio".

Il nuovo articolo prevede due distinte ipotesi di reato, rispettivamente al primo ed al secondo comma. Il primo comma prevede il reato della costrizione al matrimonio e recita: "chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni". Il secondo comma prevede il reato di induzione al matrimonio. Degno di lode, a parere di chi scrive, è che il legislatore abbia distinto le due forme in base alla tipologia della coercizione esercitata, ma ha attribuito ad entrambe il medesimo trattamento sanzionatorio, mostrando un'ampia sensibilità sul tema del consenso estorto con violenza, fisica o psicologica che sia. Inoltre, le modalità coercitive tipizzate sono state ampliate in modo da poter abbracciare tutte le ipotesi in cui il consenso della persona venga estorto tramite violenze psicologiche più sottili, ipotesi tipiche del fenomeno in esame, che renderebbero difficile l'applicazione del reato di violenza privata e dunque insufficiente la tutela della norma. Infatti, per il reato di induzione al matrimonio, la stessa pena si applica "a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche,

lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile".

Il 3° ed il 4° comma prevedono due circostanze aggravanti nel caso in cui i fatti siano commessi in danno di un minore, differenziando l'incremento di pena in base all'età: quando il soggetto passivo è un minore di anni diciotto è previsto un aumento di pena che in base alla regola generale è fino ad un terzo; quando il soggetto passivo è un minore di anni quattordici si prevede una pena diversa, da due a sette anni di reclusione.

Il 5° comma è di grande importanza perché sinonimo dell'accresciuta attenzione del legislatore verso i casi del nostro Paese e soprattutto verso l'aspetto della transnazionalità del reato in esame. Tale comma introduce infatti una specifica deroga al principio di territorialità del diritto penale, la stessa di quella prevista dall'ultimo comma dell'art. 583 *bis* c.p. (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), prevedendo che le disposizioni dell'articolo in esame si applicano anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.

Pur avendo compiuto un notevole passo in avanti con l'introduzione di una fattispecie ad hoc, la strada per la tutela effettiva di queste bambine e ragazze è ancora lunga. L'art. 37 della Convenzione di Istanbul richiede, infatti, ai legislatori nazionali, non solo di sanzionare la costrizione e l'induzione al matrimonio, bensì anche il fatto di attirare il soggetto passivo in un territorio diverso da quello in cui risiede, con lo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio. Tale tutela si collocherebbe in una fase anticipata rispetto allo stesso evento coercitivo e in Italia tale tutela non è stata ancora apprestata. È da chiedersi, altresì, per ciò che concerne le circostanze aggravanti previste nel 3° e 4° comma, se non fosse preferibile che il legislatore regolasse un'ipotesi

⁴⁶ C. BRUNETTO, *Le spose bambine di Palermo. L'allarme: "Decline di casi, poche denunce"*, in *palermo.repubblica.it*, 09-09-2017.

⁴⁷ Prima della Convenzione di Istanbul, il fenomeno era stato affrontato in molti documenti internazionali, divenendo oggetto specifico di risoluzioni e raccomandazioni di organi dell'ONU, dell'UE e del Consiglio d'Europa. Tuttavia, si trattava di atti di

soft law, non vincolanti per gli Stati membri. La Convenzione di Istanbul, invece, ratificata dall'Italia nel 2013, all'art. 37 impone agli Stati firmatari di assicurare la repressione penale delle condotte consistenti nel "costringere un adulto o un bambino a contrarre matrimonio" e "nell'attirare un adulto o un minore nel territorio di uno Stato estero, diverso da quello in cui risiede, con lo scopo di costringerlo a contrarre un matrimonio".

delittuosa autonoma in cui, al di sotto delle due soglie d'età, il reato fosse integrato a prescindere da condotte coercitive. I matrimoni forzati contratti con persona minorenni, i c.d. matrimoni precoci, sono infatti da considerarsi sempre come una forma di matrimonio forzato, a prescindere dalla presenza o meno di una coercizione, sul presupposto che al di sotto dei diciotto anni la maturità sia inesistente e di conseguenza l'eventuale consenso del minore debba ritenersi invalido.

Se la violenza contro le donne è sommersa, possiamo tristemente affermare come quella che coinvolga queste ragazze sia sepolta. Denunciare per loro significa isolamento totale. Per questo è preoccupante l'assenza di disposizioni di prevenzione e monitoraggio del fenomeno⁴⁸, fondamentali per raggiungere una maggior comprensione del fenomeno e, di conseguenza, per approntare misure preventive extra-penali adeguate. In attesa di tale evoluzione, il legame scuola-famiglia pare essere l'unica strada attualmente percorribile.

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE: IL PRINCIPIO DI LAICITÀ ALLA LUCE DELLA TUTELA DEL PLURALISMO

Appare opportuno concludere la trattazione rivolgendo uno sguardo ad uno dei principi fondanti del nostro ordinamento, il principio di laicità. Più che come un principio, la laicità è da considerarsi come carattere ineludibile del diritto penale. È di fatto un corollario della tutela della libertà, dei principi di legalità, materialità, offensività, *extrema ratio*, personalità della responsabilità penale, funzione preventiva, di uguaglianza e libertà di manifestazione del pensiero.

Per ciò che qui interessa, l'idea di laicità che si deduce dalla nostra Carta costituzionale non può

identificarsi con un'ideologia, intesa come rifiuto aprioristico di qualsiasi prospettiva religiosa o morale e della marginalizzazione di chi ne fa le veci. Si sarebbe in presenza, altrimenti, di un modello confessionale, che fa della laicità non un criterio di rispetto della libertà individuale, bensì una vera e propria religione di Stato, di cui si impone l'osservanza a tutti i cittadini, con conseguente omologazione del pluralismo in un pensiero unico. Un chiaro esempio in tal senso lo troviamo in Francia⁴⁹, ove la proibizione alle ragazze musulmane di portare il velo nei luoghi pubblici si rivela una pretesa non laica ma iconoclasta dello Stato di stabilire quale sia un segno religioso ostentatorio e quale no, con un evidente non rispetto del fondamentale diritto alla differenza. Il concetto di laicità che invece riteniamo conforme al nostro dettato costituzionale è quello di garanzia e implementazione del maggior numero possibile di interessi. Per questo nel panorama legislativo nazionale non esiste una norma specifica che vieti l'uso del *burqa*. Tuttavia, esistono delle norme di carattere generico al fine di assicurare che chiunque partecipi a manifestazioni tenute in luogo pubblico o aperto al pubblico possa essere riconosciuto e non sia di ostacolo alla pubblica sicurezza⁵⁰.

Nel nostro ordinamento sono infatti inammissibili decurtazioni della libertà religiosa in nome della laicità dello Stato, in quanto si intende il concetto di laicità come aconfessionalità e come esigenza di eguale trattamento di tutti i cittadini e di tutela della loro libertà di manifestazione del pensiero: ogni punto di vista è professabile e propagandabile, purché in senso discorsivo e non in senso prevaricatore. In particolare, vi è il doveroso rifiuto delle comunità religiose che impongono violentemente le loro verità di fede e di quelle che esercitano una coercizione morale sui propri

⁴⁸ A tal proposito, proprio per la non previsione di disposizioni volte a monitorare il fenomeno, è degna di lode e stima una ricerca svolta nel 2008 in Emilia-Romagna, in cui erano emersi 33 casi di matrimonio forzato. Vedasi D. DANNA, *Per forza, non per amore. Rapporto di ricerca sui matrimoni forzati in Emilia-Romagna: uno studio esplorativo*, Trama di Terre, Bologna, 2009.

⁴⁹ La questione ha trovato una soluzione normativa, su iniziativa del Presidente della Repubblica Chirac, con l'istituzione di una Commissione di riflessione sull'applicazione del principio di laicità nella Repubblica. Sulla base del rapporto della

Commissione, l'Assemblea nazionale ed il Senato hanno approvato la legge 2004-228, che all'art. 1 stabilisce il divieto per gli studenti di indossare, negli istituti scolastici pubblici, simboli o abbigliamento che manifestino "ostensibilmente" una appartenenza religiosa.

⁵⁰ Se, ad esempio, un ragazzo provasse ad entrare in un ospedale con un casco integrale, potrebbe essere fermato, sottoposto a riconoscimento ed in caso di non collaborazione essere soggetto a multa. Sostituendo il ragazzo col viso coperto dal casco con una donna coperta dalla *frumka*, il velo usato dalle ebreo ultraortodosse, l'esito della storia sarebbe il medesimo.

membri. Rispetto a quest'ultime, occorre precisare che un ordinamento laico non può partire dal presupposto che ogni esperienza religiosa "estrema" sia frutto di costrizione o di una sorta di lavaggio del cervello. Un moderno assetto laico non deve sindacare la validità teorica delle idee religiose o morali compiute dai suoi cittadini. La questione, facile in linea teorica, a livello pratico presenta delle difficoltà: si pensi ad opere d'arte che rappresentino dettagliatamente scene di violenza su minore, con subliminale istigazione alla stessa. Si tratta di un attacco a tabù interiorizzati di una società. Il confine tra lecito ed illecito diviene così di ardua definizione.

L'esercizio della libertà religiosa può, talvolta, pregiudicare i diritti individuali di terze persone. Il caso più noto è quello del rifiuto di emotrasfusioni da parte dei Testimoni di Geova, lecito se espresso da soggetti adulti e pienamente responsabile per il tramite dell'art. 32 Cost. che implica la libertà di rifiutare le cure e di lasciarsi morire, non lecito quando vengano invece in questione decisioni assunte dai genitori rispetto ai figli minori. L'esercizio della libertà di religione viene qui in conflitto con il dovere di salvaguardare la vita e la salute dei figli *ex artt. 30 Cost e 147 c.c.* che fondano una posizione di garanzia sul piano della responsabilità penale. Vanno considerati inoltre i casi sopra prospettati di MGF in cui l'esercizio stesso di pratiche religiose comporta l'integrazione di fattispecie criminose. Inoltre, rilevano anche i casi in cui l'osservanza di un credo religioso implichi l'accettazione di rapporti discriminatori tra i due sessi, come l'ammissione della poligamia maschile, in contrasto con la fattispecie di bigamia *ex art. 556 c.p.*, e la concezione della prole come proprietà del padre, che si sostanzia in condotte violente e prevaricatrici che possono integrare le figure criminose degli *artt. 571 e 572 c.p.* (abuso di mezzi di correzione e disciplina e maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli).

Sono tutte problematiche tipiche della multiculturalità e del pluralismo. In tema di bilanciamento tra l'esercizio della libertà religiosa e

il rango degli interessi sacrificati, questi ultimi, consistendo in beni personalissimi, sono da considerarsi prevalenti. Una diversa soluzione si tradurrebbe in un ingiustificato privilegio per chi commetta reati per convinzione religiosa⁵¹.

Per concludere, alla luce del principio di laicità, è utile tornare sulla questione del perché la motivazione dovrebbe ridondare a favore dell'imputato di un reato culturalmente motivato. Un argomento fatto valere dagli oppositori della rilevanza *pro reo* della motivazione culturale fa leva sul fatto che si violerebbe il principio di uguaglianza a vantaggio dell'autore del reato e a discapito delle vittime. Questa critica risulta, a parere di chi scrive solo in minima parte, ridimensionata se si considerano gli argomenti spesi dai sostenitori della rilevanza del fattore culturale. Questi fanno leva su una concezione ampia del principio di uguaglianza, che impone di trattare in modo diverso i diversi, al fine di ottenere una risposta punitiva ritagliata sulla colpevolezza individuale del reo. Una seconda critica è data dall'uguaglianza di genere. In molti casi, infatti, le culture di cui sono portatori gli immigrati, sono più patriarcali e maschiliste di quanto lo siano le culture occidentali dei paesi ospitanti. Quando l'immigrato commette un reato in adesione alle norme di impronta maschilista della sua cultura, il riconoscimento del fattore culturale *pro reo* rischia di tradursi in un'approvazione, anche se indiretta, di tali norme culturali, con enorme pregiudizio del diritto delle vittime ad una uguale protezione da parte della legge⁵². Benché la dottrina sul punto ribatta che non spetta al giudice penale adempiere con le sue sentenze il compito dello Stato di assicurare che le donne non siano svantaggiate dal loro sesso, ad opinione di chi scrive ciò non è pienamente condivisibile.

Ci sono valori la cui tutela dovrebbe essere perseguita da tutti. Se davvero, come a tutti noi piace pensare, si vuol fare del mondo un posto migliore è necessario che ciascuno di noi persegua l'obiettivo che dovrebbe essere principale in una società civile: che i diritti inviolabili della persona non vengano

⁵¹ Per un approfondimento sulla tematica della laicità in rapporto alle questioni bioetiche, vedasi S. CANESTRARI, *Bioetica e diritto penale, Materiali per una discussione*, 2° ed., Torino, 2014.

⁵² Per altre critiche e conseguenti repliche, vedasi F. BASILE, *Il diritto penale nelle società multiculturali: i reati culturalmente motivati*, cit., 375 ss.

mai intaccati, e ciò anche se non si rileva immediato un proprio tornaconto. Ad oggi non si rinviene una discussione sul tema di mutilazioni genitali femminili e ciò fa emergere tristemente l'indifferenza, di cui ognuno di noi soffre, verso temi che non ci toccano personalmente.

Come anzidetto, la dottrina afferma che non spetta al giudice penale adempiere il compito dello Stato di tutelare l'uguaglianza delle donne. A parere di chi scrive, il compito di tutelare l'uguaglianza delle donne, così come il compito di tutelare il bambino, l'anziano, e i soggetti c.d. "vulnerabili", è un compito che spetta a tutti.

La tematica del minore, quale vittima dei reati, dovrebbe essere vista come un caleidoscopio, un prisma attraverso cui filtrare la percezione di un livello di civiltà morale e giuridica di un Paese. In altre parole, la civiltà di un Paese si dovrebbe misurare da come si trattano, all'interno dell'ordinamento di riferimento, le persone che hanno bisogno di essere tutelate, *in primis* i bambini.